



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
UNITÀ DI INFORMAZIONE
FINANZIARIA

**La Commissione Nazionale per le società e la Borsa (di seguito, CONSOB)
e
l'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito, UIF)**

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche (*infra* d.lgs. 231/2007) e, in particolare:

- l'art. 9, comma 2, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore collaborano tra loro e con la UIF anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- l'art. 9, comma 6, in base al quale le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, informano la UIF delle ipotesi di violazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 che potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi;
- l'art. 9, comma 9, in base al quale la UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle Autorità di vigilanza di settore;
- l'articolo 47, comma 1, lettera b), in base al quale la UIF "effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso";
- l'art. 53, comma 1, che assegna alle autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive competenze, le verifiche circa l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni di attuazione;
- l'art. 53, comma 4, che assegna all'UIF la verifica del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette;
- l'art. 53, comma 5, che dispone che le autorità di vigilanza e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza programmino le rispettive attività di controllo e concordino le modalità per l'effettuazione degli accertamenti a fini di economia dell'azione amministrativa e di contenimento degli oneri gravanti sugli intermediari vigilati.

Handwritten initials/signature

VISTE le competenze di vigilanza assegnate alla CONSOB dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", e successive modifiche e integrazioni.

VISTO il protocollo di intesa concluso in data 28 settembre 2011 tra la Banca d'Italia e la CONSOB che definisce la collaborazione tra le due Autorità in materia di controlli antiriciclaggio, sulla base del quadro normativo che individua nella Banca d'Italia l'Autorità di vigilanza di riferimento in materia per i soggetti vigilati operanti nel settore bancario e finanziario, quanto ai profili dell'adeguata verifica, di tenuta dell'archivio unico informatico, di organizzazione, di procedure, di controlli interni e di formazione del personale.

CONSIDERATA l'esigenza di fissare criteri e modalità di collaborazione tra la UIF e la CONSOB volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dei compiti istituzionali,

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 *(Richieste di collaborazione)*

1. La CONSOB e la UIF si prestano reciproca collaborazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla normativa vigente, indirizzandosi richieste specifiche e comunque tali da rendere il loro riscontro il più agevole possibile.

Articolo 2 *(Attività di accertamento e scambio di informazioni)*

1. La CONSOB verifica, anche mediante accertamenti ispettivi e secondo le proprie specifiche competenze sui soggetti vigilati, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. La UIF verifica, anche mediante accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alla segnalazione di operazioni sospette ed ai casi di omessa segnalazione.

3. La CONSOB nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali informa la UIF delle ipotesi di omesse segnalazioni di operazioni sospette correlate a riciclaggio ovvero al finanziamento del terrorismo. A corredo dell'informativa è allegata una scheda che contiene le informazioni necessarie per qualificare le ipotesi di omessa segnalazione e consentire il successivo approfondimento della UIF.



4. La CONSOB informa altresì la UIF delle anomalie accertate nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela suscettibili di incidere sul grado di collaborazione attiva degli intermediari vigilati e delle disfunzioni nella registrazione nell'archivio unico informatico che potrebbero alterare la qualità dei dati statistici aggregati.

5. La UIF informa la CONSOB delle violazioni delle disposizioni emanate ai sensi del d.lgs. 231/2007 in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione delle operazioni e di organizzazione, procedure e controlli interni da parte di soggetti vigilati dalla CONSOB, trasmettendo i dati e le informazioni inerenti ai fatti accertati.

6. La UIF segnala alla CONSOB i profili rilevati nell'ambito della propria attività inerenti la correttezza e la trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento nonché dati e informazioni utili all'esercizio da parte di quest'ultima delle proprie funzioni istituzionali concernenti le società di revisione, i mercati regolamentati ed MTF e le società di gestione del mercato, dei servizi di liquidazione e dei sistemi di gestione accentrata e garanzia.

7. In caso di acquisizione di evidenze relative a fattispecie penalmente rilevanti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la UIF e la CONSOB rendono denuncia all'Autorità Giudiziaria, dandosene reciproca notizia.

TITOLO II COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE

Articolo 3

(Collaborazione nell'attività ispettiva)

1. Al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e duplicazioni di controlli, la CONSOB e la UIF si danno tempestiva comunicazione delle verifiche ispettive avviate, in materia di contrasto e di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, precisandone il relativo ambito.

2. Nel corso o immediatamente a seguito dell'attività ispettiva della CONSOB, in casi eccezionali che inducano a ritenere sussistente una situazione particolarmente critica ai fini della collaborazione attiva, la CONSOB e la UIF valutano l'opportunità che le verifiche sulle ipotesi di operazioni sospette siano svolte direttamente dalla UIF. Degli esiti degli accertamenti la UIF informa la CONSOB laddove emergano elementi di interesse per quest'ultima.

Articolo 4

(Collaborazione nell'approfondimento di operazioni sospette)

1. La CONSOB informa la UIF delle operazioni venute ad evidenza nell'ambito di proprie indagini in materia di abusi di mercato che presentano possibili correlazioni con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.



2 La UIF informa la Consob delle operazioni sospette venute ad evidenza in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che presentano possibili correlazioni con le competenze di quest'ultima in materia di abusi di mercato.

Articolo 5

(Collaborazione nell'attività di analisi e studio)

1. La UIF fornisce alla CONSOB i risultati delle analisi e degli studi condotti sui flussi finanziari, utili ai fini delle relative attività istituzionali.
2. La CONSOB fornisce le informazioni utili a integrare le analisi e gli studi dei flussi finanziari di cui al comma 1 e comunica alla UIF i risultati di analisi e studi effettuati nell'ambito delle attività istituzionali di propria competenza dai quali emergano elementi rilevanti ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
3. La CONSOB e la UIF effettuano studi e approfondimenti congiunti su tematiche di comune interesse.

Articolo 6

(Altre forme di collaborazione)

1. La CONSOB collabora con la UIF, nell'ambito delle proprie competenze, ai fini dell'emanazione e del periodico aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'art. 41, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2007.
2. La UIF si avvale della collaborazione della CONSOB ai fini della definizione degli schemi o modelli di comportamento anomalo di cui all'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 attinenti ai soggetti vigilati dalla CONSOB o comunque a profili di attività rientranti nelle competenze della CONSOB.
3. La UIF svolge iniziative periodiche di formazione e aggiornamento del personale della CONSOB al fine di favorire l'efficacia della collaborazione fornita ai sensi del presente accordo. Su richiesta della UIF, analoghe iniziative di formazione possono essere svolte dalla CONSOB nei confronti del personale della UIF.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

(Interazione tra la Consob e l'UIF)

1. Ai rapporti di collaborazione di cui al presente protocollo sono preposte la Divisione Ispezione della CONSOB e la Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali della UIF.



2. Lo scambio delle informazioni avviene mediante posta elettronica certificata e può essere eventualmente integrato da incontri.

Articolo 8

(Richiesta di accesso alle informazioni contenute nelle basi dati Consob)

1 Al fine di esercitare i propri compiti istituzionali, la UIF può avanzare specifica richiesta di accesso alle basi dati disponibili presso la CONSOB.


Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori esigenze emerse nel corso della collaborazione.

Roma, li ... - 7 GIU. 2012

Per la CONSOB

Il Direttore Generale


Per la UIF

Il Direttore
